

Dott. Antonello Cattelan

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
Commercialista – Revisore Contabile

UNIONE DI COMUNI LOMBARDIA PRIMA COLLINA
Provincia di Pavia

Verbale n. 2 del 22/02/19

IL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Antonello Cattelan, Revisore dei conti in questo Ente chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale avente per oggetto il programma del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale anni 2019-2020-2021. Piano delle assunzioni 2019.

Visti:

- L'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tende anche a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- L'art. 89 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 comma 5 prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- L'art. 91 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- L'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con gli stessi strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- L'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano importanti al rispetto del predetto principio di spesa;
- Che, parimenti, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

Richiamato:

- La precedente deliberazione n. 10 del 09/03/2017 "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017/2019. PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2017";
- la precedente deliberazione n. 6 del 14/02/2018 "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2018-2019-2020. CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA";
- Il proprio Parere del Revisore espresso con verbale n. 3 del 14/02/18;

- Il proprio Parere del Revisore espresso con verbale n. 12 del 10/07/18;

Considerato

- che si intende dare coerente applicazione, compatibilmente con le risorse iscritte nel bilancio pluriennale 2019/2021, allo schema organizzativo dell'Ente e alla dotazione organica;
- che la spesa complessiva del personale dell'Unione, non supera quella complessivamente sostenuta sommando le spese di personale dei comuni partecipanti e dell'Unione sostenuta nell'anno 2008;

Visti:

- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 che impegna tutte le pubbliche amministrazioni ad effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale;

considerato

- che, si è verificata una cessazione dal servizio nel corso dell'anno 2018, e l'Ente dispone attualmente di facoltà assunzionali ai sensi della normativa vigente;
- che ai fini del calcolo delle cessazioni si intendono quelle derivanti da estinzioni del rapporto di lavoro riferentesi al personale a tempo indeterminato, con esclusione delle mobilità come precisato in via definitiva con Del. n. 21/2009 dalla sezione autonomie della Corte dei conti, nonché con l'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012, ove viene precisato che le mobilità in uscita nonché le unità dichiarate in esubero poste in quiescenza non costituiscono cessazioni.

preso atto

- dell'esigenza di procedere alle assunzioni per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di "Istruttore Amministrativo" categoria C posizione economica C1 area amministrativa e per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato di "Agente di polizia locale" categoria C posizione economica C1;
- che non essendosi proceduto alla sostituzione del dipendente cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018, e non essendosi da allora proceduto ad alcuna procedura assunzionale neanche in relazione ad altri profili, è possibile programmare le assunzioni in oggetto giusto quanto previsto dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo Lombardia (n. 28/2007);

rilevato

che risulta espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica - contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

esprime

per quanto di sua competenza parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione sul programma triennale fabbisogno di personale 2019-2021.

Canneto Pavese, li 22 Febbraio 2019

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Antonello Gattelan

